COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 852

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 852, 882

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MAZZONI, GITTI, PENNACCHINI ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (*Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato*) (221-1211-1230-*B*) 852

PRESIDENTE 852, 853, 856, 858, 870, 880, 881, 882

BIAGIONI 870, 881

DELLA BRIOTTA 881

FORNALE 882

GITTI 853

IMPERIALE, *Relatore* 852

MAZZONI 855, 870, 881

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 856, 870, 880, 881

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905) 882

PRESIDENTE . . 882, 883, 884, 885, 886, 887

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 883, 884, 885, 886, 887

ANGELINI 885, 887

GIORGI 883, 884, 886, 887

LORETI, *Relatore* . . . 883, 884, 885, 887

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CURTI AURELIO e ARNAUD: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso (2710) 887

PRESIDENTE 887, 888, 889, 890

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 889

BO 889

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 888, 889

FRANZO 888

GIORGI 889

STELLA 888, 889

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

FRACASSI: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (*Urgenza*) (3931) 890

PRESIDENTE 890, 892

PAG.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 892

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 892

FRACASSI 891, 892

GIORGI 890

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) 892

PRESIDENTE 892

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 892

Votazione segreta:

PRESIDENTE 892

La seduta comincia alle 9,20.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il proceso verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Palà.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 221-1211-1230-*B* i deputati Gitti, Beragnoli, Giorgi, Biagioni, Fracassi e Mazzoni, sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Chiaromonte, Miceli, Negrari, Scarascia Mugnozza e Sereni.

Discussione della proposta di legge Mazzoni, Gitti, Pennacchini ed altri: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (*Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato*) (221-1211-1230-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto (221); Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno (1211); Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli (1230):

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ».

Il testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera è stato modificato dal Senato.

L'onorevole Imperiale ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

IMPERIALE, *Relatore*. Il testo unico emanato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, perfezionato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, vede finalmente il suo aggiornamento.

Le richieste avanzate dai cacciatori in congressi, in giornate di studio, sulla stampa, vengono, almeno in considerevole parte, soddisfatte da queste innovazioni al testo unico, approvate dalla nostra Commissione nella seduta del 14 luglio 1966 e che a distanza di quasi un anno il Senato ci rimanda con alcune modificazioni.

Avremmo preferito che la « piccola riforma » rimanesse nel testo compilato dalla XI Commissione della Camera, testo che poneva parzialmente rimedio ai più grossi inconvenienti lamentati. Il tempo che ci manca e l'attesa sempre più viva dei cacciatori, che reclamano l'approvazione delle norme tanto attese, ci pongono in condizione di superare ogni comprensibile risentimento e di approvare questo testo unico, affinchè con la prossima stagione esso possa fornire ai cacciatori

ed alle loro associazioni validi strumenti operativi anche per migliorare e moltiplicare la selvaggina, che rimane il traguardo più importante fissato dai cacciatori italiani.

Rimangono aperti i grandi problemi della caccia primaverile e dell'uccellagione, che tanto scalpore hanno suscitato negli ambienti interessati. Potranno essere riguardati i periodi di caccia, le superfici e le disposizioni ottimali delle riserve, con l'elaborazione sempre più rispondente di questo istituto alle richieste avanzate dai cacciatori, e gli altri argomenti che si ritenne opportuno rimandare per un approfondimento, rappresentando questioni complesse che non potevano essere affrontate e risolte se non in sede di rielaborazione totale del testo unico sulla caccia.

A quella sede ci sembra indispensabile rimandare ogni ulteriore discussione; per cui, fatta eccezione di ordini del giorno aventi lo scopo di chiarire l'interpretazione autentica di alcuni articoli innovati nel testo modificato dal Senato, il relatore propone di approvare integralmente il testo che ci viene sottoposto; testo che rappresenta uno sforzo di adeguamento di contrastanti volontà, che hanno trovato nella visione dei superiori obiettivi da raggiungere, la tenacia di pervenire comunque al traguardo, unanimemente indicato dai cacciatori italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dal Senato.

GITTI. Devo preliminarmente dichiarare che sarei stato molto più sodisfatto se il provvedimento fosse stato approvato dal Senato nel testo da noi formulato. Desidero infatti, sottolineare che, dal mio punto di vista, da parte del Senato sono venuti alcuni peggioramenti, riguardanti l'apertura unica, le norme transitorie per l'uccellagione e la caccia primaverile. Conseguentemente voterò contro queste modifiche al nostro testo.

Prima di illustrare brevemente i problemi connessi con l'uccellagione, desidero rimanga agli atti una precisazione in merito all'ultimo capoverso dell'articolo 5, a proposito del quale, in sede di Comitato ristretto, allorché fu presentato un emendamento del collega Beragnoli, si stabilì di comune accordo che per « valichi » si intendessero quelli che erano una volta definiti « passate ». Desidero che ciò sia ben chiaro, in quanto questo nostro emendamento ha suscitato notevoli perplessità in tutto il mondo della caccia.

Vorrei ora intrattenere brevemente i colleghi sul complesso problema dell'uccellagione, la cui abolizione danneggerà circa il 50 per cento dei cacciatori italiani, visto che si renderà anche impossibile il procurarsi richiami vivi, particolarmente necessari per i capannisti.

La uccellagione – l'*aucupium* degli antichi romani – fu sempre larghissimamente consentita anche in tempi in cui la caccia alla selvaggina nobile, sia alata che ungulata, fu esclusivo appanaggio del principe e dei suoi vassalli. Proibendola s'impone un divieto che contrasta profondamente col sentimento diffuso tra le nostre popolazioni che, per secoli, ne hanno fatto costume. Orbene siffatto divieto, colpisce d'improvviso consuetudini radicate in vasti strati del popolo dalle quali viene nutrita una passione per tale caccia, una passione che si tramanda da padre in figlio, senza che, in realtà, se ne veda o se ne senta la necessità di una proibizione.

Se da altri paesi, alle cui cacce noi mai movemmo critica o censura, si è sollecitato un provvedimento del genere, ricordino essi, nella dovizia della loro fauna ricchissima, che l'Italia, con una foresta sempre ristretta e contenuta da fitti strati di terre incassate, non ha alci, nè cervi, nè daini, nè altra selvaggina di quelle specie che ancora oggi popolano altre foreste sconfinate.

Il nostro Paese ha la minuta selvaggina e, rinunciando anche a questa, la parola caccia finirebbe ben presto col divenire per noi una voce priva di senso.

Quanto a pretese nobilitazioni dei modi attraverso i quali la caccia in genere si dovrebbe manifestare non sembra, sol che ci si soffermi un attimo a considerarlo, che tale argomento possa avere valore. Tutte le caccie, tutte le mattazioni di animali attraverso cui l'uomo perviene alla sodisfazione fisiologica delle proprie necessità alimentari, non sono leggiadre o nobili. E forse anche la raccolta, non voglio dire di uova di uccelli di ripa, come si usa da gran tempo di praticare nei paesi nordici a scopo industriale, ma solo di fiori, può sembrare, in una sublime astrazione naturistica, un oltraggio alla gran madre comune – la natura –. Non per questo, per sua ancestrale struttura, è pensabile che l'umanità possa trasformarsi totalitariamente in vegetariana !

Per quanto attiene infine alle oscillazioni numeriche che si manifestano di anno in anno nella selvaggina di passo, questa diminuzione (più apparente che reale per i cambiamenti metereologici che influiscono grandemente sulla migrazione) è causa e argomento degli infiniti *lai* e delle ingiustificate accuse contro

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, ritenuto dagli incompetenti unico responsabile del lamentato fenomeno. Ma non è difficile convincersi quanto siano superficiali tali giudizi, quando si consideri quanto numerose siano le accuse che concorrono alla rarefazione delle schiere dei migratori.

D'altra parte – soggiunge lo studioso in materia di ornitologia Alessandro Duse – non si può imputare alla caccia che su per giù viene esercitata con la stessa intensità tutti gli anni, una diminuzione della selvaggina di passo che oscilla d'anno in anno e che s'alterna anche con periodi di normalità e persino d'abbondanza.

Ed ancora per coloro che vogliono misurare la sensibilità umana verso la natura dal peso della uccisione delle loro prede, vorrei citare il professor Alessandro Ghigi che così si esprimeva in una sua nota al Congresso Internazionale per la protezione della Natura - Parigi 30 giugno - 4 luglio 1931.

« D'altra parte io non capisco il feticismo della piccolezza; io non vedo perché un'allodola debba commuovere e non debba commuovere un germano. Se quei montanari ai quali il buon Dio manda tanta sua grazia, attraverso le Prealpi sotto forma di piccoli uccelli, come già il buon Dio mandò la manna agli Ebrei affamati nel deserto, avessero a loro disposizione una bistecca di 240 grammi di mattina ed un'altra dello stesso peso alla sera, come hanno probabilmente quelle dame d'Oltralpe, le quali si scandalizzavano per l'uccisione di un piccolo uccelletto, credo che preferirebbero la bistecca al pettirosso. Nelle condizioni ambientali dei luoghi nei quali si è sviluppata l'uccellagione con reti, si prestano per la densità della popolazione, al ripopolamento con altre grosse specie di uccelli e di mammiferi ».

La natura ha dato ai popoli del nord una concentrazione di uccelli marini che depongono uova che vanno al consumo; i popoli del sud considerano la raccolta delle uova come un fatto deplorevole e lesivo alla riproduzione, perchè non pensano che gli uccelli ai quali è sottratta la prima covata d'uova ne depongono una seconda.

La natura ha dato ai popoli del sud una corrente migratoria di uccelli così intensa che un piccolo prelievo non incide affatto sulla consistenza numerica della specie; e questo i popoli del nord non sanno o non vogliono capire.

Ed ancora in una pubblicazione recente l'illustre professor Ghigi così si esprimeva specificatamente sull'uccellagione: « L'uccellagione è dunque antichissima in Italia: le sue tradizioni risalgono al tempo di Roma e non v'è dubbio che essa ha fiorito nel nostro Paese, come altri metodi di caccia in Francia ed in Germania ».

Prescindendo da numerosi mezzi di aucupio o cattura, che la legge proibisce per la loro insidiosità e crudeltà, come l'uso del vischio, il quale imbratta ed appiccica le penne degli uccelli, che neppure potranno essere naturalizzati, esistono due sistemi principali di uccellagione: quella che suol dirsi « vagante » e l'altra, quella che si pratica nelle « uccellande » è innanzitutto una vera arte.

Artistico è l'allevamento delle piante che formano l'uccellanda stessa, panoramici e monumentali sono tali boschetti, da secoli allevati come invito agli uccelli per soffermarsi e che incontrano monti e collinette, che senza di esse, perderebbero facilmente ogni loro caratteristica bellezza. Questo è tanto vero che molti di tali impianti possono essere dichiarati « bellezze naturali » ed essere obbligatoriamente conservati a termini della legge sulla protezione delle bellezze naturali. Arte è quella di allevare gli uccelli cantori, arte quella di saperli appostare ed acclimatare alla schiavitù e farli prorompere al canto della stagione opportuna; arte quella di aver saputo fabbricare e di saper modulare tanti piccoli strumenti, che riproducono le voci degli uccelli. Arte e scienza insieme è finalmente quella tecnica che fondata sulla conoscenza perfetta delle abitudini degli uccelli migratori, li induce a scendere e posarsi sugli alberi delle uccellande.

Chiedere l'abolizione delle uccellande, nelle Prealpi ed in alcune località appenniniche, non c'è sembrato, nè tuttora ci sembra opportuno. Innanzi tutto le uccellande agiscono solo in autunno e mai in primavera.

Circa le correnti migratorie così conclude infine, contro gli inconsulti piagnistei dei popoli nordici, il professor Ghigi: « I popoli d'oltr'Alpe, specialmente gli Svizzeri, credono, a torto, che in Italia si catturino gli uccelli che nidificano nel loro paese. Questo è un errore, perché le correnti migratorie che attraversano le Prealpi e gli Appennini provengono, salvo poche e salutarie eccezioni, da nord-est e da est e non dal vicino nord.

Il fatto è vero perchè la maggior quantità di cattura di uccelli inanellati proviene dalla Russia, dalla Finlandia e dalla Cecoslovacchia, mentre quelli, ad esempio, del Belgio (una sola stazione belga ne ha lanciati

oltre 37 mila nella scorsa stagione venatoria) non superano la nostra barriera delle Alpi, ma preferiscono scendere lungo la valle del Rodano e sfociare nel golfo del Leone e aggirato il Massiccio Centrale per scendere lungo le coste dell'Atlantico verso il golfo di Biscaglia ».

Questo intendevo ricordare, nel momento in cui si approvano le nuove norme sulla caccia. Analogo discorso potevo fare per le caccie a mare anche queste erroneamente combattute dagli inesperti.

Desidero da ultimo preannunciare la presentazione di un mio ordine del giorno, con cui si chiede la costituzione immediata di una commissione che riveda non solo le parti del testo da approvare che dovessero dimostrarsi nella loro applicazione non rispondenti alle esigenze, ma anche tutti quegli altri articoli del testo unico che dovranno essere aggiornati. In tal modo infatti sarà possibile tranquillizzare gli uccellinai e gli interessati alle caccie primaverili, in quanto si potrà assicurare che i loro problemi saranno esaminati prima della fine del 1968, prima cioè che entrino in vigore le scadenze fissate dal Senato per questi due tipi di caccia.

MAZZONI. Dopo lunghi anni di iniziativa parlamentare e di pressione democratica dei cacciatori italiani e delle amministrazioni provinciali, è stata approvata « la legge stralcio » che modifica una parte delle vecchie norme sulla caccia. Ciò è stato possibile per la continua e insistente azione dei parlamentari comunisti, i quali, raccolta e fatta propria l'esigenza espressa dai cacciatori, le sollecitazioni degli interessi e delle passioni che si articolano attorno allo sport venatorio, hanno presentato per primi organiche proposte di modifica al vetusto testo unico e hanno operato per condurle alla loro approvazione.

Le nuove norme, tenendo conto della complessità della materia, della situazione giuridica nella quale dovevano inserirsi e della resistenza del privilegio costituito, anche in questo settore, privilegio che non mancava di numerosi e validi sostenitori, non hanno potuto incidere più largamente e profondamente nel complesso legislativo, che pur con adeguamenti successivi a quelli del 1923, risentiva tuttora dell'impalcatura che considerava, come un tempo remoto, esclusivo diritto delle classi agiate, questo sport praticato ormai così estesamente dalle masse popolari. Esse, tuttavia, malgrado i limiti riconosciuti, rappresentano un passo notevole verso la più completa e generale riforma e imprimono un indirizzo nuovo e favorevole al complesso esercizio venatorio specie per la libera caccia.

Le nuove norme stabiliscono:

I. Un ampio decentramento col passaggio dell'intera materia, prima pressoché intieramente di competenza del Ministero della Agricoltura e Foreste, ai comitati provinciali della caccia, organi dell'amministrazione provinciale. Le deliberazioni relative alla materia venatoria, adottate dai Comitati della caccia, dai consigli e dalle Giunte provinciali, in deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, sono soggette soltanto al visto o all'esame di legittimità.

II. Una più precisa definizione della funzione delle riserve di caccia e degli obblighi del riservista concessionario. Le riserve debbono avere fra gli scopi istituzionali anche quello di favorire l'insediamento della selvaggina nei terreni circostanti; il concessionario è obbligato a fornire annualmente al comitato della caccia un numero di capi di selvaggina per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera; la durata della concessione non può superare i sei anni e la sua superficie non estendersi oltre i tremila ettari; non è più ammessa la subconcessione ed è reso possibile l'obbligo di un corridoio di 500 metri fra i confini di due riserve; il tempo di caccia in riserva è uguale a quello in terreno libero; le tasse e le sopratasse per la concessione delle riserve e per la cartellazione sono state sensibilmente elevate ed è stata istituita una nuova tassa per l'affitto di parte o dell'intera riserva.

III. Nei « fondi chiusi », che ormai sottraevano gran parte del terreno libero alla caccia, specie ove il limite per il terreno riservabile era raggiunto, è fatto divieto di caccia anche al proprietario del fondo e ai suoi amici, eventualmente autorizzati.

IV. Il calendario venatorio è fissato per legge. La caccia si apre l'ultima domenica di agosto e termina il 31 dicembre, con la chiusura anticipata per gli ungolati proseguendo fino al 31 marzo per gli uccelli migratori. La caccia primaverile e l'uccelazione sono regolate fino al 1969 da norme transitorie, in attesa che nuove riflessioni consentano una più rispondente regolamentazione tecnica.

V. I Comitati provinciali della caccia possono istituire in tutto o in parte del territorio, la caccia controllata per la difesa della selvaggina stanziale protetta. Con essa può essere fissato il tempo, le specie e il numero di capi di selvaggina stanziale o di abbattere.

VI. Gli appostamenti fissi nei valichi montani e collinari sono vietati, mentre tutti gli altri appostamenti debbono essere concessi dai Comitati della caccia.

VII. È stato introdotto l' obbligo dell'assicurazione contro i danni a terzi e per la prima concessione di licenza l'esame attitudinale psico-tecnico.

VIII. Le tasse e le sopratasse per la licenza di caccia e di uccellagione sono state ritoccate in proporzione al carattere distruttivo delle forme di caccia praticata ed inasprite le pene in base al danno recato alla selvaggina e alla gravità dell'inadempienze. Il provento derivato viene ripartito fra le provincie, affinchè assolvano, tramite i comitati della caccia, più ampiamente la vigilanza, la lotta ai nocivi, al ripopolamento e alla riproduzione e diffusione della selvaggina.

Da queste principali modifiche apportate al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare al testo unico per la difesa della selvaggina e per l'esercizio della caccia, risultano i caratteri innovatori.

Il fatto che sono stati necessari ben oltre dieci anni per raggiungere una parziale modifica delle vecchie norme, testimonia delle difficoltà tecniche, ma soprattutto politiche che le forze conservatrici hanno saputo opporre, sfruttando abilmente i contrasti fra caccia libera e riservata, fra cacciatori « classici » e « uccellinai »; fra regione e regione, ove per tradizione ed esigenze venatorie si erano consolidate posizioni particolari, indica l'importanza dei passi conseguiti, verso la più completa e generale riforma della legislazione venatoria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si può dire che le nuove norme (queste cioè che tornano oggi al vostro esame, in parte emendate dall'altro ramo del Parlamento) abbiano trovato e trovino buona accoglienza. Non erano previsti generali consensi, ma nemmeno erano da attendere le tante critiche, non poche volte fatte a sproposito.

Chi si duole che il provvedimento è troppo parziale; chi dice che è troppo poca cosa; non pochi affermano che era meglio non fare niente. Anche in sede parlamentare credo sia impossibile trovare alcuno che, per un verso o per un'altro non manifesti riserve sul provvedimento. Io stesso non ho fatto mistero di alcune mie perplessità. Per la verità non bisogna dimenticare però che la materia è tanto discutibile e tanto discussa in tutti i suoi più svariati aspetti; sicché, in effetti, per oltre un ventennio non si è riusciti a far arrivare in porto nessuno dei provvedimenti presentati al Senato e alla Camera. Questa è la realtà !

Ritengo la massima parte delle critiche immeritate e comunque esagerate, se si tiene conto che il provvedimento è stato sempre presentato per quello che vuole essere: « una piccola riforma venatoria », come ha detto sin dall'inizio l'onorevole Imperiale, piccola riforma però che, pur nella sua dichiarata parzialità, affronta alcuni problemi di fondo, la cui importanza non può essere sottovalutata. A mio avviso le innovazioni previste devono essere considerate, tra l'altro, soprattutto come un passo non trascurabile verso quella più ampia riforma che non può più essere dilazionata.

Credo che le nuove norme, in genere a carattere più restrittivo di quelle vigenti, possano portare comunque ad un miglioramento della situazione, secondo il desiderio e le aspirazioni di quei cacciatori autentici, che non sono pochi, i quali hanno il senso di un'indispensabile disciplina (ancor meglio, autodisciplina) cui ciascuno deve conformare volentieri la propria condotta, nell'esercizio della caccia, se è al tempo stesso sportivo ed amico della natura.

Nel nuovo testo è affermata la soppressione della uccellagione e la limitazione delle cacce primaverili al 31 marzo. Voi conoscete gli argomenti a favore e contro, nonché le perplessità e gli ostacoli che si pongono al legislatore in merito a dette disposizioni. Da un lato si avverte la necessità di ridurre nei limiti del possibile la falcidia della selvaggina migratoria, sempre più in via di rarefazione; dall'altro la difficoltà di troncare una vera e propria tradizione di tali forme di aucupio e di caccia.

Come vedete, nel testo che vi perviene dal Senato, è prevalso l'indirizzo restrittivo, per altro auspicato da organi tecnici e scientifici, nazionali ed internazionali.

Voi conoscete alcune affermazioni fatte a riguardo, secondo cui ogni idea di restrizione di caccia alla selvaggina di passo non sarebbe giustificata, essendo sterile il sacrificio del cacciatore italiano quando un eguale sacrificio non fosse imposto ai cittadini di altri stati soggetti al passo delle identiche specie di animali. Risulta però a tale proposito che, per la verità, in quasi tutti i paesi dell'Europa settentrionale la caccia si chiude al 31 marzo.

Tra i paesi mediterranei, poi, è risaputo che la Spagna chiude la caccia la prima domenica di marzo; la Francia al 31 marzo; lAlgeria l'ultima domenica di marzo (l'uccellagione anche in detto paese è vietata); il Marocco il 12 marzo.

I divieti proposti pertanto, se da voi approvati, consentirebbero all'Italia di allinearsi con gli altri paesi europei e di concorrere con essi ad una maggiore tutela della selvaggina migratoria nel periodo della sua riproduzione.

Si rimprovera quindi a questo progetto una specie di contraddizione in termini; si dice cioè che, pur riconoscendosi la necessità delle suddette limitazioni, si finisce però con il permettere, sia pure parzialmente e transitoriamente, l'esercizio venatorio addirittura fino alla seconda domenica di maggio. Ma dobbiamo convenire che la gradualità nell'imporre certi divieti è tutt'altro che censurabile; il legislatore non può non considerare che l'interesse dell'esercizio della caccia alle specie migratorie è particolarmente vivo in quelle province ove le iniziative dirette ad incrementare la selvaggina stanziale sono tuttora scarse o inesistenti.

I divieti suindicati, pertanto, sono stati graduati nel tempo per dar modo agli interessati di attuare validi programmi attraverso l'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, di riserve di caccia e di bandite di caccia.

La norma transitoria approvata dal Senato in merito alle cosiddette « cacce a mare » ricalca e fa proprie disposizioni già emanate al riguardo con decreto ministeriale; disposizioni che gli immancabili supercritici ritengono ispirate al cosidetto criterio « della botte piena e della moglie ubriaca » (così testualmente è stato scritto su autorevoli riviste).

Ma, se è innegabile che esercitare la caccia oltre certi limiti di stagione è un vero e proprio crimine biologico, gli interessati debbono apprezzare lo sforzo, denunciato dal congegno di certe disposizioni, per consentire l'esercizio venatorio fino a certe date, purché vi siano sufficienti garanzie per la migratoria e per la stanziale. Mi sembra incontestabile che per proteggere questa e cioè la stanziale, la caccia primaverile deve rimanere « caccia a mare »; e di qui il divieto di cacciare oltre una determinata distanza dall'onda marina. Per proteggere sufficientemente la migratoria (e questa è destinata a dare maggiori preoccupazioni della stanziale, (non essendo possibile allevarla) la « caccia a mare » deve avere anche una limitazione di orario e non essere consentita a meno di 200 metri dall'onda. In relazione alla conservazione della selvaggina, a queste condizioni (è mio personale convincimento) le cacce primaverili non dovrebbero dare eccessive preoccupazioni.

Per quanto riguarda la uccellagione non vi nascondo che fa un certo effetto considerare che si calcolano a 100 milioni gli uccelli soppressi ogni anno attraverso questo sistema di aucupio.

Giusta o no che sia la cifra, confesso che essa a me personalmente farebbe effetto anche con uno zero in meno! Sono state vivamente rappresentate, in sede competente, serie preoccupazioni sanitarie, secondo cui la eliminazione così massiccia di uccellini darebbe sempre più occasione in agricoltura a l'uso degli anticrittogamici, non sempre innocui. Né è sempre possibile invocare, ancora oggi, ragioni di alimentazione (e cioè la necessità di integrazione di proteine attraverso la consumazione della selvaggina abbattuta); né le voci dirette a condannare l'uccellagione come una barbarie sono sufficientemente contrastate da chi la difende come uno « sport romantico ».

Personalmente non so che dirvi, anche perché non posso ammettere che chi difende lo aucupio non lo faccia, soprattutto in questa sede, con cognizione di causa e in perfetta buona fede. Ma alle richieste dei parlamentari meridionali interessati alle cacce primaverili e settentrionali interessati all'uccellagione, posso dire solamente che il problema della gradualità rimane aperto, nella misura in cui restano aperti in Parlamento tutti i problemi cui non è stato dato un assetto definitivo. Altro non posso dire.

Non sfuggirà per altro agli onorevoli colleghi come le limitazioni proposte potranno influire anche sull'educazione venatoria dei cacciatori i quali, allo stato attuale, non possono più contare – se vorranno continuare ad esercitare il loro sport – solo su selvaggina nata spontaneamente, ma direi soprattutto su selvaggina riprodotta in allevamenti e quindi immessa nelle zone di caccia. Educazione venatoria tanto necessaria per evitare inutili distruzioni di selvatici, per superare l'incomprensione che purtroppo sussiste da parte di molti cacciatori nei confronti di agricoltori e il ripetersi di troppi numerosi incidenti di caccia.

A tale scopo, come avete visto, è stato condizionato il rilascio di nuove licenze di caccia anche alla esibizione di un certificato medico di idoneità e di un certificato di abilitazione

all'esercizio venatorio per consentire l'esercizio della caccia solo a quegli elementi che dimostrino di possedere i requisiti fisici e psichici necessari per l'uso delle armi da fuoco e quelle conoscenze tecniche e di legge indispensabili per chi intende praticare lo sport venatorio.

Le altre norme contenute nel progetto che pongono il divieto dell'uso di mezzi diretti ed indiretti di caccia, particolarmente distruttivi ed insidiosi, oltre a quelli già proibiti dal vigente testo unico; il particolare riconoscimento che viene dato alla funzione delle zone di ripopolamento e cattura; gli accresciuti obblighi – da alcuni ritenuti eccesivi e controproducenti e che comunque devono essere inclusi tra le questioni da considerarsi aperte – imposti ai concessionari di riserve affinché detti istituti rispondano ancora di più alle necessità di pubblico interesse; il nuovo indirizzo dato alle bandite di caccia, le quali dovranno obbligatoriamente essere destinate ad allevamenti di selvaggina e l'istituzione di oasi di protezione della fauna, sono tutti elementi che non potranno che attenuare lo squilibrio esistente tra « consumo » e « produzione » della selvaggina.

È da rilevare infine che il progetto di legge non ha trascurato di tener presenti gli interessi dell'agricoltura e la necessità di meglio garantire l'incolumità delle persone. Apposite norme, infatti, riguardano la tutela delle coltivazioni ed altre aumentano le zone di rispetto di strade, abitazioni, posti di lavoro ove è vietato lo sparo. Di particolare rilievo è, inoltre, come è stato da tutti riconosciuto l'obbligo per l'uso delle licenze di caccia della assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi.

Per quanto si rifesce al proposto decentramento di attribuzioni di competenza del Ministero dell'agricoltura ai comitati provinciali della caccia, da più parti viene manifestato il timore – condiviso anche da alti magistrati ed autorevoli studiosi del diritto di caccia – che il decentramento stesso, oltre a non consentire più una unicità di indirizzi, attribuisce ad enti locali materie, come gli istituti della bandita e riserva, « che riguardano interessi pubblici nazionali e non già locali, tanto più che la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico sono strettamente collegati con il paesaggio, alla cui tutela provvede lo Stato ».

A tale riguardo richiamo l'attenzione sulla considerazione che il progetto in esame, mentre attribuisce competenze in materia venatoria ai comitati provinciali della caccia, prevede, contro ogni deliberazione dei comitati stessi, la possibilità di ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale – in tal modo – ove gli interessi pubblici nazionali venissero trascurati e i criteri generali contenuti nella legge sulla caccia non rispettati, potrà annullare i provvedimenti dei suddetti enti locali, nei casi di illegittimità, e potrà revocare o riformare l'atto impugnato, sostituendolo con proprio provvedimento più conforme all'interesse pubblico, all'opportunità e alla giustizia.

Il ricorso previsto nel progetto non è altro, infatti, che un ricorso gerarchico improprio, il quale, come è noto, può comprendere sia ragioni di legittimità che valutazioni di merito. Circa queste ultime, è ovvio che il Ministero, in sede di istruttoria del ricorso, potrà svolgere accertamenti diretti ad avvalersi di pareri di organi consultivi.

Per completare l'argomento, mi sembra inoltre opportuno sottolineare che le norme contenute negli articoli 7 e 28 del disegno di legge aumentano le possibilità di intervento dello Stato nell'interesse panoramico, paesistico o turistico, e della protezione della selvaggina. Esse prevedono, infatti, la possibilità di vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete di zone che rivestano i suddetti interessi e quella di istituire, sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, casi di protezione della fauna che potranno, fra l'altro, rappresentare luoghi di sosta e di rifugio per la selvaggina migratoria lungo i suoi itinerari di migrazione.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, conoscete le dichiarazioni che sugli altri aspetti di questa « piccola riforma » ho già fatto in Senato e in questa stessa sede; nel confermarle, devo ripetere, in conclusione, che il disegno di legge non risolve in modo definitivo tutti i problemi della caccia, nè, d'altra parte, il progetto stesso se ne prefigge lo scopo. Esso però costituisce indubbiamente come ho già detto, un passo non trascurabile verso la auspicata rifroma. Nell'attesa, queste nuove norme, se avranno il vostro consenso, daranno la loro prova; una prova che sarà indubbiamente buona, nella misura in cui saremo capaci di farne un buon uso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1929, n. 1016, modificato con legge 30

maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - *Concessione della licenza di caccia e di uccellagione.* — Le licenze di caccia e di uccellagione hanno la durata di anni sei dal giorno del rilascio e autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. Vengono concesse e revocate dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia e di uccellagione si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia o di uccellagione e le loro caratteristiche ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.

La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esercizio dell'uccellagione è consentito fino al 31 marzo 1969.

Il rilascio di nuove licenze di uccellagione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonchè per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilità civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e dell'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo :

ART. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente :

« ART. 12. – *Periodi di permesso per la caccia e l'uccellagione.* — La caccia alla selvaggina stanziale protetta è consentita dalla seconda domenica di settembre al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni :

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre.

La caccia alle altre specie ed alla selvaggina migratoria è consentita dalla domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio; è consentita sina al 28 febbraio al fringuello, al germano e alla folaga e, fino all'ultima domenica di marzo, al colombaccio, colombella, storno, tordella, tordo botaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia ed altri palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dalla prima domenica successiva al 15 agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino all'ultima domenica di marzo, l'uccellagione è consentita esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, di cui all'articolo 82, possono vietare o limitare l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, sia nel periodo compreso tra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, sia in quello successivo al 1° gennaio.

Nel periodo compreso fra la domenica successiva al 15 agosto e la seconda domenica di settembre, i Comitati provinciali della caccia possono altresì vietare ogni attività venatoria per non più di tre giorni la settimana, escludendo comunque dal divieto quelli festivi.

I Comitati provinciali della caccia possono altresì, eccezionalmente, consentire nelle località ove tali forme di caccia siano tradizionali, la caccia ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga, sino al 15 aprile; la caccia alla quaglia, alla tortora ed al falco picchiaiolo, entro una fascia costiera delimitata dal Comitato provinciale della caccia, tenendo conto delle esigenze agricole locali, oltre i 200 metri dal battente dell'onda marina, sino alla seconda domenica di maggio; nonché nella zona faunistica delle Alpi, la caccia alla cesena, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, da appostamenti autorizzati dal Comitato provinciale della caccia, sino al 28 febbraio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — La caccia alla selvaggina è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio salvo le seguenti eccezioni:

a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;

b) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre;

c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;

d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre;

e) la caccia è consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

L'uccellagione è consentita dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. Successivamente al 1° gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione è consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri esclusa la beccaccia.

I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.

I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 1° gennaio.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena è raddoppiata quando l'infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.

I Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio di ogni anno il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Caccia controllata.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis*:

« ART. 12-*bis*. — Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 3.

Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 12-*bis*:

ART. 12-*bis*. — Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo Presidente.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.

Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il Regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.

I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono av-

valersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 ».

Gli articoli 4, 5, 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'ultimo comma dell'articolo 7 nel seguente testo :

« Nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, può inoltre, vietare in modo assoluto la caccia a tutela dell'integrità e della quiete della zona ».

Il Senato lo ha così modificato :

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 7.

L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente :

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo :

ART. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente :

« ART. 29. – *Divieto di caccia e di uccellagione nei fondi chiusi.* — La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalità stabilite dalla legge stessa.

Nei fondi indicati è sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 9, lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 9 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione " articolo 30 del testo unico sulla caccia, divieto di caccia " e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto è punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.00. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, più lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.

L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 32. - *Divieto di sparo in determinate località.* — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 8 della presente legge, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano a quanti sono autorizzati alla caccia degli animali nocivi ai sensi dell'articolo 70.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

L'articolo 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti

ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

È del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.

Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento.

Nelle zone indicate nel primo capoverso è vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. È in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza e solo per motivi di attrae a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.

I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 11 nel seguente testo:

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. - *Giorno venatorio e divieto di caccia notturna.* — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo in casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

L'articolo 11 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 11.

L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

È pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena è raddoppiata quando nel caso di caccia notturna essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50.000. a lire 100.000 ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'art. 12 nel seguente testo:

Divieto di esposizione, vendita e commercio di talune specie di selvaggina.

È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Il Senato lo ha così modificato:

Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*.

« ART. 41-*bis*. — È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione in-

feriore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 12 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 12.

Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 41-*bis*:

« ART. 41-*bis*. — È vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

Il contravventore è punito con l'amenda da lire 10.000 a lire 40.000 ».

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 13, lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 13 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 13.

I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti :

« Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse è consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.

Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione è vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 14 nel seguente testo :

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1945, n. 987, è sostituito dal seguente :

« ART. 44. - *Costituzione e concessione di bandita o di riserva*. — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli annunzi legali della provincia ».

Il Senato lo ha così modificato :

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente :

« ART. 44. — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli anunzi legali della provincia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 14 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 14.

L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente :

« ART. 44. — La concessione e la revoca di bandita o di riserva è disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul foglio degli anunzi legali della provincia.

Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o

più province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.

La concessione può essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente. Il decreto relativo è emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonchè le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.

Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non può essere inferiore ai 3 anni nè superiore ai 6, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresì indicate le condizioni alle quali è subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.

Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso ».

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 17 nel seguente testo:

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — *Bandite private.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000 ».

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 17 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 17.

L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.

La concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a sei anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 18 nel seguente testo:

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — *Zona di ripopolamento e cattura.* — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia ».

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia » .

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 18 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 18.

L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gigno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. — Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia, può costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della provincia.

Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.

La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'Albo della Amministrazione provinciale ed affissa al l'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale – ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almento i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare – provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.

Contro la deliberazione del Consiglio provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.

I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle pe rimetrali portanti la scritta " zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia " apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse ».

L'articolo 19 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 20 nel seguente testo:

« ART. 55. — *Trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura.* — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 20 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 20.

L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.

In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresì esenti dalla tassa ettariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. I cacciatori di altre province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi può disporre misure limitative nel godimento della riserva ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 21 nel seguente testo:

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — *Estensione e durata delle riserve.* — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 né superiore a 3.000 ».

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 né superiore a 3.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 21 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 21.

L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purché l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 né superiore a 3.000.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il

concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.

Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 22 nel seguente testo:

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono la estensione di 300 ettari ».

Il Senato lo ha così modificato:

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Fermi i limiti di cui all'articolo 59 più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 22 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 22.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:

« Fermi i limiti di cui all'articolo 59 più proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari ».

« Nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 23 nel seguente testo:

L'aritcolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — *Affitto e tasse per le riserve.* — La concessione di riserva di caccia è soggetta al pagamento della tassa anuale di lire 200 per ettaro ».

Il Senato lo ha così modificato.

L'aritcolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 23 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 23.

L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.

Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve è di lire 25 per ettaro.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o più province, la comunicazione è fatta

al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede all'approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione ».

L'articolo 24 non è stato modificato.

Il Senato ha introdotto un nuovo articolo, che assume il numero 25, ed è il seguente:

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è soppresso.

Gli onorevoli Bignardi, Ferrari Riccardo e Leopardi Dittaiuti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 25.

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo e Bignardi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 25:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« La distanza di cui al 2° comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, per quanto riguarda le riserve attualmente esistenti e anche in sede di rinnovazione della concessione delle medesime, sarà suddivisa tra le riserve confinanti, anche se scadenti in date diverse ».

BIAGIONI. Vorrei che venisse chiarito se la distanza di 500 metri prevista tra i confini di due riserve contigue riguarda soltanto le riserve di nuova costituzione o anche le vecchie, perché in questo ultimo caso tutte le riserve della Toscana e dell'Emilia verrebbero in pratica distrutte.

I questo caso presenterei un ordine del giorno in base al quale si affermerebbe il principio che il corridoio ha da essere istituito soltanto per le riserve di nuova costituzione.

MAZZONI. Ritengo vi sia la possibilità di una ragionevole applicazione di questo articolo, nel senso di stabilire che il limite dei 500 metri previsto per i corridoi fra riserve sia per metà a carico di una riserva e per metà a carico dell'altra.

D'altra parte è a tutti noto che i nostri riservisti hanno già trovato una via d'uscita con la costituzione di consorzi.

BIAGIONI. Poichè lo scopo della legge è quello di aumentare l'area di territorio libero per la caccia, se noi mettiamo i riservisti in condizione di doversi consorziare, diminuisce l'ampiezza del territorio libero.

MAZZONI. In Toscana il territorio riservabile è già esaurito, ad esempio. Non credo che sia il caso di rimandare la legge al Senato. Per questa materia sarà sufficiente stilare un ordine del giorno.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ho già detto a proposito del previsto decentramento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è chiamato a decidere su eventuali ricorsi per ragioni di legittimità e di merito.

Al riguardo posso quindi fare una dichiarazione a verbale che servirà per l'azione che svolgerà il Ministero dell'agricoltura in sede di decisione in seconda istanza.

Con l'abrogazione della norma in discussione, le riserve preesistenti all'entrata in vigore del testo unico sulla caccia del 1939, che erano state costituite senza l'obbligo di rispettare tra di loro la distanza di 500 metri, dovranno arretrare i loro confini per costituire detti corridoi. Poiché la legge che stiamo per approvare non prevede i criteri che dovranno essere seguiti per l'applicazione di queste disposizioni, si rende indispensabile interpretarla e chiarire che l'arretramento dei confini dovrà essere deliberato dai comitati provinciali della caccia alla scadenza di ciascuna riserva. Detti comitati dovranno ovviamente tener conto della configurazione dell'ambiente delle riserve in esame, delimitandole in modo tale che ciascuna di esse, anche dopo l'arretramento dei confini, sia in grado di funzionare tecnicamente.

A tali criteri si atterrà il Ministero della agricoltura quando sarà chiamato a decidere su ricorsi in detta materia.

PRESIDENTE. Data la particolare importanza e delicatezza di questo punto vorrei sottolineare che la Commissione è unanimemente d'accordo sull'interpretazione della norma data dall'onorevole Sottosegretario.

Gli onorevoli Bignardi e Leopardi Dittaiuti, presentatori di due emendamenti all'articolo 25 introdotto dal Senato, ritirano, dopo i chiarimenti e le assicurazioni del Sottosegretario, i loro emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 25 introdotto dal Senato.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo da parte del Senato in sede di coordinamento tutti i successivi articoli assumeranno una diversa numerazione.

L'articolo 25 del testo approvato dalla Camera non è stato modificato. Prenderà numerazione come art. 26.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 nel seguente testo:

ART. 26.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939 n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. - *Caccia controllata nella zona delle Alpi.* — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve private a carattere naturalistico nelle quali, attraverso una rigida sorveglianza ed una oculata protezione della specie, in base alle norme da fissare col regolamento di cui al terzo comma, sia assicurata una funzione di conservazione e di incremento della fauna.

Il territorio costituito o costituendo in riserve private a carattere naturalistico non può superare complessivamente, in ciascun comune, il quinto del territorio utile alla caccia della tipica fauna alpina. Il Comitato provinciale della caccia stabilisce ogni anno il numero massimo dei capi di ciascuna specie di selvaggina tipica alpina che potrà essere abbattuto in ogni riserva ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-*bis* fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio 1967.

Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle Associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella provincia, con il concorso delle altre.

Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal Presidente del Comitato provinciale della caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, è sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. È tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse ».

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato, che prenderà numerazione come articolo 27 della legge.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

Oasi di protezione della fauna.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comitato provinciale della

caccia competente per territorio, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è aggiunto il seguente articolo 67-*bis*:

« ART. 67-*bis*. — Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali è vietata la caccia e l'uccellagione.

Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.

Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni alle colture agricole.

Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi è punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato, che prenderà numerazione come articolo 28 della legge.

(*È approvato*).

L'articolo 28 non è stato modificato. Prenderà numerazione come articolo 29.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 21 luglio 1965, n. 923, è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — *Divieto per gli agenti di esercitare la caccia e l'uccellagione.* — Ai guardacaccia dipendenti dalle province e dai Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e agli agenti di vigilanza sono vietate la caccia e l'uccellagione nelle località e nel tempo in cui esercitano le loro funzioni.

Essi possono, di volta in volta, essere autorizzati, per iscritto, dalle province, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare – nei periodi di caccia aperta – determinate specie di selvaggina.

Gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 sono autorizzati all'uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca e, a tale scopo, possono portare il fucile da caccia con munizioni spezzate, anche in tempo di divieto, purché siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi ».

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 29.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 29 è soppresso.

L'articolo 30 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 nel seguente testo:

ART. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – *Oblazione.* — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le even-

tuali spese in misura comunque non superiore a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagine vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 31.

L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiore a lire 1.500.

La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonché nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76 ».

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 nel seguente testo:

ART. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939. n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. - *Obbligo del procedimento penale.* — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. o non abbia presentato domanda di oblazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;

b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione ».

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — *Comitati provinciali della caccia.* — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

I membri di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *e)*.

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servzio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della Caccia e di quello ad esso assegnato, sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, già sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« ART. 82. — Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;

f) di un rappresentante degli agricoltori;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;

h) di un concessionario di riserva di caccia della provincia;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

l) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale Pro natura.

I membri di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* *i)* ed *l)*, sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.

Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera *e)*.

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo Presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'Albo dell'Amministrazione provinciale.

Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti è affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal Presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.

Il servizio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione provinciale.

Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della Caccia e di quello ad esso assegnato, sono a carico dell'Amministrazione provinciale ».

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 34 nel seguente testo:

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguante:

« ART. 85. - *Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.* — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero agricoltura e foreste.

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 34 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 34.

L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, è costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.

La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Collegio sindacale è composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina ».

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 35 nel seguente testo:

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni venatorie sono libere.

Il Senato lo ha così modificato:

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — Le associazioni venatorie sono libere ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 35 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 35.

L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939 ,n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — Le associazioni venatorie sono libere.

La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.

Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'interno, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. - *Compiti delle associazioni venatorie.* — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assitere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - *Tasse per le licenze di caccia e uccellagione.* — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controlo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38 nel seguente testo:

ART. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. - *Sopratasse per licenze di caccia e uccellagione*. — Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti sopratasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccelagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una sopratassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e

per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 39 nel seguente testo:

ART. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. – *Ripartizione del provento delle soprattasse*. — Il provento complessivo delle sopratasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle sopratasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

ART. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. – *Stanziamenti di fondi per la caccia*. – A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti, di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per la agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve

essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 41 non è stato modificato.

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 42, lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 42 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 42.

« La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000 ».

L'articolo 43 non è stato modificato. Il Senato ne ha cambiato la collocazione, assegnandogli il n. 48.

Passiamo alle norme transitorie e finali. Il Senato ha introdotto un nuovo articolo, che assume il numero 43 e recita:

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino.

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibili a 2.000 – nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi – dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 44 lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 44 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 44.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 45, lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 45 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 45.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Il Senato ha soppresso la rubrica dell'articolo 46, lasciando inalterato il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(*È approvata*).

L'articolo 46 risulta pertanto così definitivamente formulato:

ART. 46.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

L'articolo 47 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 48 nel seguente testo:

ART. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia e di uccellagione di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo del Senato che in sede di coordinamento prenderà il n. 49.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gitti, Pennacchini, Stella, Prearo, Fornale, Imperiale, Franzo, Ceruti Carlo, Zugno, Biagioni e Della Briotta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura della Camera,

nell'approvare la legge stralcio sull'esercizio venatorio,

invita il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste

a costituire, entro 3 mesi, una Commissione composta oltre che da commissari del Ministero, da esperti e da esponenti di Associazioni e Enti che rappresentino interessi sportivi sociali ed economici del settore venatorio, con il compito di preparare entro la fine di ottobre 1968 le modifiche all'intero testo unico per la caccia ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fornale, Prearo, Della Briotta e Mengozzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura della Camera,

preso atto della formulazione dell'articolo 27 del disegno di legge recante nuove disposizioni sulla caccia il quale modifica l'articolo 67 del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016, e che sottopone la zona faunistica alpina al regime di caccia controllata, « *fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 1° gennaio* 1967 »;

ritenendo che tale eccezione debba intendersi nel senso che le riserve comunali nella zona faunistica alpina devono continuare ad essere regolate secondo le norme del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016, in base alle quali furono istituite;

considerando che dette riserve comunali costituiscono un validissimo strumento per la tutela della tipica fauna delle Alpi, come d'altronde anche attualmente ciò si può osservare nelle provincie alpine delle regioni a statuto speciale, dove tale materia è soggetta alla competenza dell'Ente Regione e dove tali riserve comunali sono state mantenute e regolate da particolari norme;

considerando inoltre che in alcune province di cui buona parte del territorio è localizzato in zone alpine della massima importanza, sia dal punto di vista faunistico che paesistico e turistico, come ad esempio nelle province di Belluno, Vicenza e Sondrio, esistono da moltissimo tempo tali riserve,

invita il Governo

a favorire per quanto di sua competenza il rinnovo, alla scadenza della concessione, di dette riserve nello spirito di cui alle premesse ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta per quanto di sua competenza, questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Beragnoli, Magno e Beccastrini hanno presentato il seguente ordine del giorno :

« La Commissione agricoltura della Camera,

riaffermando l'opinione più volte espressa circa la necessità di proseguire lo studio delle materie e di provvedere a un più generale adeguamento delle norme sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio venatorio;

rilevando che approvando la legge stralcio vengono lasciati a nuova riflessione gli aspetti regolati con norme transitorie;

nell'esprimere il compiacimento per aver potuto, superando le numerose e spiegabili difficoltà derivate dalla complessità della materia, approvare in tempo utile per la prossima stagione venatoria la modifica parziale del te-

sto unico attesa da anni dai cacciatori e dagli organi preposti al controllo della caccia

invita il Governo

a nominare una commissione che provveda a rispondere alle esigenze espresse nei considerando entro la fine del 1968 ».

I suddetti deputati in pratica non fanno che associarsi a quanto già espresso dall'ordine del giorno Gitti, già accolto dal Governo.

Gli onorevoli Mazzoni, Beragnoli, Magno e Beccastrini hanno presentato il seguente ordine del giorno :

« La Commissione agricoltura della Camera,

ritenuta l'importanza che per la difesa della selvaggina stanziale protetta assumono gli articoli 3 e 26 con i quali si consente la istituzione della caccia controllata,

invita il Governo

a provvedere tempestivamente all'emanazione del regolamento tipo di cui agli articoli 3 e 26 e a facilitare nel modo che ritenga possibile l'inizio dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la caccia controllata ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo, accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Biagioni ha presentato il seguente ordine del giorno :

La Commissione agricoltura della Camera, nell'approvare le nuove norme sulla caccia, preso atto della nuova formulazione dell'articolo 25,

impegna il Governo

a interpretare l'articolo nel senso che la creazione di corridoi fra riserva e riserva si riferisce a riserve di nuova costituzione e non a quelle preesistenti alla formulazione della legge in esame.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno Biagioni vuole esattamente il contrario della norma che il Parlamento ha approvato al riguardo. Non posso quindi accettare questo ordine del giorno, in quanto il Governo non può impegnarsi a dare alle norme un'interpretazione diversa da quanto chiaramente stabilito dalla loro lettera.

MAZZONI. Ritengo che le precedenti dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario circa l'interpretazione dell'articolo 25 diano tutte le garanzie necessarie per l'applicazione intelligente e razionale della norma.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non posso accettare l'ordine del giorno, ma confermo le precedenti dichiarazioni, peraltro accolte con soddisfazione da tutta la Commissione.

BIAGIONI. Non insisto nella votazione del mio ordine del giorno.

DELLA BRIOTTA. La legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta un primo, anche se limitato, tentativo di soluzione dei non semplici problemi venatori.

Si può anche dire che esso rappresenta una soluzione limitata ma tutti noi che conosciamo la legislazione venatoria del nostro Paese, come essa è sorta e come si è andata evolvendo, conosciamo le difficoltà che incontra chi in questa materia vuole innovare. Basterà pensare alle vicende passate delle proposte di legge presentate sulla materia.

Mi pare dunque che sia da apprezzare lo sforzo che abbiamo fatto, che il Parlamento ha fatto, per trovare un denominatore comune agli interessi e alle esigenze contrastanti di cui ciascuno di noi non può non essere portatore. D'altra parte a chi ci dice che si poteva e si doveva fare di più possiamo rispondere che la caccia è materia di competenza regionale per cui il problema nel suo complesso potrà essere affrontato dalle regioni appena esse saranno istituite. Inoltre esiste l'invito al Governo a voler mettere allo studio la revisione completa della legislazione venatoria, formulato nell'ordine del giorno di cui sono pure firmatario.

Ho parlato prima di esigenze e di interessi contrastanti e diversi ai quali ci siamo sforzati insieme di trovare un denominatore comune. Per parte mia debbo rilevare che il testo del Senato è più rispondente di quello approvato dalla Camera un anno fa alle esigenze del mondo venatorio, prese nel loro complesso, perchè ha introdotto alcune modifiche che condivido e che riguardano il calendario venatorio, orientato nel senso della apertura unica, il graduale ridimensionamento delle cacce primaverili, con un termine di tre anni, e la soppressione dilazionata, e speriamo non revisionabile, dell'uccellagione, e le riserve comunali di caccia in zona Alpi.

Su quest'ultimo specifico argomento è apprezzabile quanto il Senato ha voluto decidere e che viene a soddisfare, almeno parzialmente, le esigenze dei cacciatori della zona alpina, di cui mi ero reso interprete, non molto ascoltato per la verità, in questa Commissione quando discutemmo il provvedimento in prima lettura. Debbo anche ringraziare il Senatore Schietroma il quale ha contribuito non poco a far sì che al Senato prevalesse il buon senso.

Sarebbe stata veramente una sciagura se le tradizioni venatorie della zona delle Alpi, che hanno permesso di conservare un patrimonio faunistico di immenso valore, fossero state annullate di colpo con l'abolizione delle riserve comunali.

Anche per rendere più certa la sorte di dette riserve, insieme ad alcuni colleghi ho presentato un ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo.

Mi auguro che esso serva a dare ulteriore forza a chi crede in quel tipo di organizzazione e di regolamentazione, già collaudato da svariati decenni, nell'interesse dei cacciatori non meno che di tutti i cittadini.

FORNALE. A nome del gruppo democristiano, mi dichiaro favorevole alla approvazione del testo già approvato dal Senato, auspicando però che quanto prima possano essere ripresi in esame, come richiesto dagli ordini del giorno presentati ed accolti dal Governo, alcuni argomenti che hanno destato nel mondo della caccia molte perplessità e malumori, specie tra gli uccellinai e gli uccellinatori e tra i comuni proprietari di riserve nelle zone alpine.

PRESIDENTE. La discussione della riforma parziale del testo unico sulla caccia è stata accompagnata all'esterno del Parlamento da una serie di riunioni ed è stata oggetto di critiche e di apprezzamenti.

Personalmente ritengo che il lavoro svolto dalla nostra Commissione in questa legislatura sia apprezzabile e che abbia rappresentato una confluenza di volontà da parte di tutti i gruppi.

E' evidente che l'esperienza applicativa di questa legge ci dirà cosa dovrà essere modificato. Del resto la Commissione ha approvato un ordine del giorno con il quale invita il Governo a costituire una commissione che studi tutti i problemi del testo unico sulla caccia, in modo che sia possibile avere in un prossimo futuro un nuovo testo unico che risponda in pieno alle esigenze più volte manifestate.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge n. 3905 i deputati Cavallari Nerino, Giorgi, Buffone e Fracassi, sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Miceli, Negrari e Scarascia Mugnozza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (3905).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*).

I colleghi sono già a conoscenza del fatto che il relatore, a seguito delle osservazioni e proposte avanzate da vari commissari nella seduta precedente, ha predisposto un nuovo testo in sostituzione di quello del disegno di legge, nuovo testo che potremmo assumere come testo base. È evidente pertanto che tutti gli emendamenti presentati da vari colleghi dovranno considerarsi riferiti a questo nuovo testo, salvo che si tratti di emendamenti presentati a parti del disegno di legge non recepite dal relatore, nel qual caso ogni emendamento assumerebbe una propria funzione autonoma.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo pertanto all'esame degli articoli nella stesura proposta dal relatore Loreti.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme

dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. *Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire* 200 *e il limite massimo a lire* 400;

f) *la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.*

Gli onorevoli Giorgi, Angelini, Lusoli, e Lizzero hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « lire 500 » con le parole « lire 200 ».

Hanno inoltre presentato due emendamenti soppressivi, l'uno tendente a sopprimere al primo capoverso le parole « e con un minimo in ogni caso di lire 2000 », l'altro a sopprimere la lettera *e*).

Vorrei ora chiedere all'onorevole Giorgi se ritiene di mantenere tali emendamenti, anche se il testo originale cui essi si riferivano è stato sostituito da quello dell'onorevole Loreti.

GIORGI. Siamo costretti a mantenere i nostri emendamenti, in quanto le nostre posizioni sono troppo lontane anche da quelle del relatore Loreti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giorgi, Angelini, e Lizzero hanno anche presentato un emendamento aggiuntivo, tendente ad inserire dopo la lettera *f*) il seguente comma:

« Per il bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti di cui al comma precedente sono previste ammende da lire 200 a lire 1000 ».

LORETI, *Relatore*. Credo che il testo abbia già accolte in larga misura le richieste della Commissione e ritengo altresì che le sanzioni amministrative stabilite d'accordo con il Governo non debbano essere ridotte. Pertanto mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti al primo comma.

Circa la proposta di soppressione delle parole « e con un minimo in ogni caso di lire 2000 » sono egualmete contrario, in quanto il meccanismo della legge è quello di infliggere per ogni pianta una sazione con un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 800. Ma nel caso si tratti di un'unica violazione, a me sembra giusto fissare la sanzione in lire 2000, anche per scoraggiare eventuali danneggiamenti.

Sono contrario alla soppressione delle parole di cui alla lettera *e*), in quanto non verremmo ad infliggere la sanzione ove i regolamenti stabiliscono determinate norme in ordine alle piante affette da malattie. D'altra parte lo scopo generale della legge è di salvaguardare il patrimonio boschivo del nostro Paese; e a questo tutti dobbiamo concorrere.

Inoltre le preoccupazioni espresse dai colleghi non hanno più ragione d'essere, essendo mutate le esigenze dei paesi montani.

Circa le sanzioni relative al bestiame, ci rendiamo conto che, nel caso si tratti di un gregge, infliggere per ogni capo un'ammenda pari a quella prevista dal testo originario sia una cosa gravosa. Tuttavia abbiamo voluto porre una limitazione per quanto riguarda il bestiame ovino, che è più soggetto a compiere simili trasgressioni. Credo sia equa la proposta di fissare il minimo della sanzione per ogni capo in lire 200.

ANTONIOZZI. *Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Giorgi ed altri al primo comma dell'art. 1.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla lettera *e*) esclusa.

(*È approvato*).

Come ho prima annunciato, gli onorevoli Giorgi ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera *e*).

GIORGI. L'approvazione del nostro emendamento è resa necessaria dal fatto che, ove fosse approvata anche la lettera *e*) i trasgressori potrebbero subire, nel caso siano proprietari di bestiame ovino, multe di 40 mila o anche di 50 mila lire.

LORETI, *Relatore*. Come i presentatori di questo emendamento soppressivo sapranno, è già stato ridotto, rispetto al testo originario, l'ammontare della multa prevista per ogni capo di bestiame, nel caso si tratti di ovini.

Potremmo comunque, se il Governo è d'accordo, apportare un ulteriore riduzione, diminuendo il minimo da 200 lire a 150 lire e il massimo da 400 lire a 300 lire; sempre che i presentatori ritirino il loro emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si tratta di un problema di legittimità della norma, non solo di semplici cifre.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Giorgi non intende ritirare il suo emendamento, pongo in votagione il mantenimento della lettera *e*) dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 1, che risulta così formulato:

ART. 1.

Per la votazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad « albero di Natale » trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Gli onorevoli Giorgi, Angelini, Lizzero e Lusoli propongono l'inserimento di un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

ART. 1-*bis*.

In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto:

1) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, designata dall'Ente di sviluppo agricolo regionale, la quale avrà le funzioni di presidente;

2) di due membri nominati dal Consiglio Provinciale;

3) dal Capo dell'Ispettorato provinciale per le foreste o da persona da lui delegata;

4) dall'Ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile e da altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato.

Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

I membri del Comitato dureranno in carica cinque anni.

Al Comitato di cui sopra sono demandate le competenze attribuite alla Camera di Commercio in base alla legislazione vigente in materia di boschi e terreni montani.

GIORGI. Insistiamo su questo emendamento in quanto la competenza in questa materia fu affidata alle Camere di commercio nel periodo fascista, mentre a noi sembra giusto che dei comitati forestali facciano parte anche rappresentanti degli enti locali molto più sensibili e più a stretto contatto con questi problemi che richiedono l'adozione di provvedimenti particolari.

LORETI, *Relatore.* Non possiamo nasconderci che il problema sollevato dai colleghi di parte comunista sussista, ma non possiamo neppure dimenticare che esso attiene al riordino generale di tutta la legislazione in materia. Vorrei pertanto far osservare che noi in questa sede stiamo esaminando un provvedimento che attiene alle sole sanzioni amministrative relative alle norme di polizia forestale; e provvediamo ad emanare queste nuove norme in conseguenza della dichiarata incostituzionalità dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Pertanto ritengo che non sia possibile introdurre, almeno in modo organico e sodisfacente, norme che esulano da questo obiettivo fondamentale.

Riconosco l'esistenza del problema ma, ripeto, esso dovrà essere esaminato in altra sede in occasione cioè della discussione della nuova legge sulla montagna. Pertanto invito l'onorevole Giorgi a ritirare questo emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Concordo pienamente con il relatore.

GIORGI. Noi insistiamo per la votazione dell'emendamento, in quanto siamo certi che

il disegno di legge sulla riforma della legge della montagna verrà presentato assai tardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo a firma degli onorevoli Giorgi ed altri.

(*Non è approvato*).

Pasisamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo sono puniti con la pena dell'ammenda di lire 500, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Gli onorevoli Giorgi, Lizzero, Angelini e Lusoli ne propongono la soppressione.

Il Relatore Loreti ha invece proposto il seguente articolo sostitutivo della prima parte dell'articolo 2:

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

ANGELINI. Noi insistiamo nella proposta di soppressione, in quanto riteniamo che i mezzi di intervento da parte dei comuni lascino a desiderare. Siamo costretti quindi a mantenere il nostro emendamento.

LORETI, *Relatore*. Ritengo sia indispensabile mantenere l'articolo 2 con la formulazione da me proposta.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche apportate dal relatore.

ART. 2.

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Nel testo originale pervenutoci dal Senato era così formulato:

ART. 3.

Per l'omissione di alcuna delle denuncie previste dalle norme relative al governo e all'utilizzazione di terreni cespugliati o arbustati emanate in applicazione dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50 mila.

L'onorevole Loreti e gli onorevoli Giorgi, Lizzero, Lusoli e Angelini hanno presentato due distinti emendamenti, entrambi tendenti a sopprimere tale articolo.

Pongo in votazione, con il parere favorevole del Governo, il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

L'articolo 3 è pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 4. Ne dò lettura nel testo proposto dal relatore:

ART. 4.

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una som-

ma minima di lire 2.500 e massima di lire 5 mila.

Gli onorevoli Giorgi, Angelini, Lusoli e Lizzero propongono di sostituire le parole « minima di lire 2500 e massima di lire 5000 » con le parole « minima di lire 500 e massima di lire 1000 ».

GIORGI. Questo emendamento è motivato dal fatto che per tutti i comuni montani, e in particolare di quelli del mezzogiorno, non è previsto alcun regolamento, ed allora vien da chiedersi come potranno regolarsi gli abitanti di tali zone.

PRESIDENTE. Forse gli onorevoli presentatori di questo emendamento non hanno considerato che se non vi è regolamento non sussiste neppure violazione di norme.

GIORGI. Udito questo chiarimento del Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal Relatore, nell'intesta che, se approvato, prenderà numerazione come articolo 3 della legge.

(*È approvato*).

Il relatore Loreti propone di aggiungere il seguente articolo 4-*bis*:

ART. 4-*bis*.

Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

GIORGI. Vorrei fare alcune osservazioni. Innanzitutto se fosse accolta la nostra proposta di permettere la conciliazione in sede comunale, (c'è un emendamento all'articolo 5) i trasgressori non avrebbero dovuto percorrere lunghe distanze per recarsi fino al capoluogo a pagare la somma dovuta.

Inoltre credo non sia ben chiaro cosa si intenda con l'espressione « il personale di sorveglianza forestale »; si intende dare ad essa un significato generale? Sono cioè compresi o no in questa categoria gli agenti del comune, quelli delle aziende silvo-pastorali ed altri ad essi assimilabili?

PRESIDENTE. È evidente che tale espressione ha un significato della massima ampiezza e comprende senza dubbio, tra le altre, anche le categorie indicate dall'onorevole Giorgi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Solo per confermare l'esattezza dell'interpretazione or ora fornita dal Presidente e per dichiararmi favorevole all'articolo 4-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*bis*, nell'intesa che, se approvato, prenderà numerazione come articolo 4 della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5 nella formulazione proposta dal Relatore. Ne dò lettura:

ART. 5.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed in conformità ingiunge all'obbligato di pagare all'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Gli onorevoli Giorgi, Lusoli, Lizzaro e Angelini hanno presenato il seguente articolo sostitutivo, che risulta precluso dalla precedente votazione:

« Le contravvenzioni previste nella presente legge potranno essere conciliate dai Sindaci secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia ».

Pongo in votazione l'atricolo 5.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Giorgi, Angelini, Lizzero e Lusoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

I vincoli di cui all'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diventano

esecutivi all'atto della determinazione degli indennizzi di cui al 4° comma del suddetto articolo.

ANGELINI. Noi vorremmo che, pur tenendo conto della nota sentenza della Corte costituzionale, nel momento stesso in cui si aggravano le pene a carico di trasgressori di polizia forestale, vengano anche mantenuti in vigore i vincoli previsti per i danni riportati dai proprietari di terreni. Infatti è necessario che ove è previsto un indennizzo, vi sia anche la garanzia dell'intervento dell'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto all'indennizzo stesso.

LORETI, *Relatore*. Non posso che ribadire quanto già detto in precedenza, e cioè che con questa legge noi ci limitiamo a degradare quelle che prima erano norme penali in semplici illeciti amministrativi. L'aggiornamento dell'entità delle sanzioni è un fatto puramente marginale, in quanto - è bene ribadirlo ancora una volta - il nostro scopo è in primo luogo quello di provvedere ad una depenalizzazione, il che esclude che i trasgressori possano essere portati di fronte al giudice ordinario.

In merito a questo particolare articolo aggiuntivo, non posso che aggiungere che ci stiamo occupando di una materia che dovrà essere in seguito riesaminata totalmente nel suo complesso e non possiamo quindi in questa sede inserire degli elementi di cui non conosciamo con esattezza la portata e che potrebbero pertanto dimostrarsi in seguito gravidi di impreviste e magari non volute conseguenze.

Comunque, a parte ogni considerazione di carattere preminentemente giuridico, faccio osservare agli onorevoli proponenti che già all'articolo 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è previsto un accertamento e si stabilisce che, ove risulti da esso l'esistenza di un danno, questo deve essere risarcito in base alle norme generali sul risarcimento del danno. Ciò dimostra come sia pertanto perfettamente inutile l'introduzione di questo articolo aggiuntivo, in quanto la norma per salvaguardare i proprietari danneggiati già esiste e ben diverso (e non certo affrontabile in questa sede) è il problema del come far rispettare tale norma. Invito pertanto i colleghi a voler ritirare l'ementamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Sato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo valide le considerazioni dell'onorevole relatore, per cui prego i presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare.

GIORGI. Dobbiamo insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Giorgi ed altri, cui hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(*Non è approvato*).

Do lettura del nuovo titolo della legge che, in rapporto al testo degli articoli approvati, risulta così formulato:

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ANGELINI. Noi ci asterremo dalla votazione finale del disegno di legge. Riconosciamo comunque che sono stati apportati miglioramenti sensibili al provvedimento, specialmente in relazione al testo approvato dal Senato. Riteniamo tuttavia che la materia debba essere elaborata in maniera più organica. Ci rendiamo conto dedll'esistenza del problema della difesa della natura e della vegetazione, ma crediamo altresì che il patrimonio montano non si tuteli solo con provvedimenti di questo tipo. Noi tutti auspichiamo la sollecita presentazione di una legge organica sulla montagna. Tra i motivi della nostra astensione vi sono l'esclusione dei rappresentanti degli enti locali e il mancato indennizzo per i proprietari dei territori soggetti a vincolo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Curti Aurelio e Arnaud: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso (2710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio e Arnaud: « Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso ».

Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere all'accoglimento da parte della com-

petente Commissione di merito delle seguenti modifiche:

1) aumento dell'attuale misura del contributo a carico dello Stato da 60 a 112 milioni (anziché 180); 2) aumento dei contributi rispettivamente a carico della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino da 25 a 48 milioni (anziché a 75); 3) decorrenza dell'aumento dei citati contributi a partire dall'anno finanziario in corso (anziché dal 1965); 4) modifica dell'indicazione della copertura di cui all'articolo 2 della proposta di legge, a fronte dell'onere del provvedimento implicato a carico del bilancio dello Stato (52 milioni) e richiamo di una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte all'onere derivante dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Relatore, onorevole Della Briotta ha facoltà di svolgere la relazione.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Con il permesso dell'onorevole Presidente, vorrei trattare, oltre della proposta di legge in esame, anche della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Fracassi, che prevede un aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

Ritengo che la Commissione debba unanimemente approvare questi due provvedimenti, in quanto, in occasione della discussione sul problema generale dei parchi nazionali, fummo tutti dell'avviso che il Parlamento avrebbe dovuto, prima di assumere iniziative per la costituzione di nuovi parchi, assicurare un minimo di possibilità per la sopravvivenza dei parchi nazionali esistenti.

Lo scorso anno, la nostra Commissione approvò provvedimenti simili a quelli in esame per i parchi dello Stelvio e dell'Abruzzo. Oggi, invito gli onorevoli colleghi a votare a favore del completamento di queste forniture di mezzi, previste dai provvedimenti in discussione.

Per quanto riguarda l'istituzione del parco nazionale in Calabria, sull'Altipiano silano – i cui provvedimenti seguono nell'ordine del giorno – il relatore sente il dovere di riferirsi a quanto aveva espresso nella relazione introduttiva svolta in sede referente di fronte a questa Commissione.

Ritengo cioè che una soluzione potrebbe essere trovata mandando avanti una normativa di carattere generale contemporaneamente alla proposta di legge per la Sila, salvo non si riesca ad approvare in questa legislatura un provvedimento organico per tutti i parchi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STELLA. Circa la proposta di legge relativa al Parco nazionale Gran Paradiso, vorrei ricordare alla Commissione che già a suo tempo, quando si esaminò la materia, avevo sollevato il problema del risarcimento dei danni per i pastori che salgono all'alpeggio durante l'estate. Non ho nulla in contrario ad approvare l'aumento del contributo annuo dello Stato al Parco Gran Paradiso, ma vorrei che fosse previsto uno stanziamento per il risarcimento dei danni ai pastori che, come ho detto, durante l'estate salgono all'alpeggio e trovano il terreno bruciato.

Ricordiamoci soprattutto che per gli abitanti di queste zone non si tratta di coltivare un *hobby*, ma di sopravvivere e pertanto sarebbe quanto mai opportuno migliorare le loro condizioni di vita e prevedere anche un risarcimento dei danni subiti dai produttori.

È veramente spiacevole infatti sentire molta gente (ricordo per tutti il sindaco Oberto del comune di Coresole Reale), rimpiangere per questo i vecchi regimi che, si afferma garantisse il diritto dei produttori a veder risarciti i danni subiti. Oggi invece, dopo 30 anni, non solo non si sono fatti passi in avanti ma si è anzi tornati indietro. Abbiamo poco fa approvato la legge sulla caccia, in cui è previsto il risarcimento dei danni arrecati alla coltura durante l'attività venatoria e credo quindi che sarebbe oltremodo giusto estendere tale principio anche alle categorie interessate a questo provvedimento.

Mi permetto pertanto di rivolgere viva preghiera al Presidente ed al rappresentante del Governo affinché compiano tutto quanto è in loro potere per risolvere questi annosi problemi, sanando una situazione di ingiustizia che non è ammissibile si protragga ancora nel tempo.

FRANZO. Fui a suo tempo relatore del provvedimento che stabiliva il primo stanziamento per il parco nazionale del Gran Paradiso e ricordo ancora che in quella sede tutti i problemi connessi ad esso furono discussi a lungo, e forse in modo molto più approfondito di quanto non stiamo facendo oggi. Ebbene allora, approvando il testo sottopostoci e auspicando una futura maggiore disponibilità di fondi, furono espresse proprio quelle preoccupazioni che abbiamo oggi nuovamente ascoltato per bocca del collega Stella. Ed io

non posso che associarmi in pieno a tali considerazioni, in quanto esse riflettono quelle che sono le effettive preoccupazioni di nutrite schiere di agricoltori.

In quella occasione fu espresso un auspicio che sarei felice se oggi la Commissione volesse rinnovare. Cioè che sia posto allo studio l'annoso ed essenziale problema del risarcimento del danno, dato che è esclusa la possibilità di realizzare quella che sarebbe la soluzione ottimale, quella cioè che il parco possa divenire proprietario dei terreni.

Naturalmente un discorso in questo senso ci porterebbe troppo lontani; quindi vorrei attenermi alla realtà ed auspicare, attraverso un ordine del giorno che mi riservo di presentare, che si possa al più presto giungere ad una soluzione in materia di risarcimento del danno, nel senso che la volontà unanime della Commissione possa finalmente valutare e proteggere i diritti e le legittime aspettative dei coltivatori e produttori delle zone interessate a questi provvedimenti.

GIORGI. Solo per dichiarare la completa adesione del mio gruppo alle considerazioni testé espresse dall'onorevole Franzo e per preannunciare il nostro appoggio a tutte le iniziative che potranno essere intraprese nel senso indicato.

BO. Anche perché ricordo precedenti discussioni svoltesi in materia sia in questa sede che presso la Commissione industria, non esito a dichiarare il mio pieno accordo sulla proposta di esprimere un voto unanime di tutta la Commissione affinché, nel momento stesso in cui si auspica un aumento dei contributi in favore dei parchi, si chieda anche che venga posta allo studio la possibilità di risolvere il problema dell'indennizzo e di avviare un processo di acquisto dei terreni da parte dei parchi, sistema questo che potrebbe garantire la soluzione alla radice di molti degli attuali problemi.

Dichiarandomi pertanto perfettamente d'accordo con quanto fino a questo momento dichiarato dai vari colleghi intervenuti, desidero preannunciare che anche io presenterò un ordine del giorno in argomento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. I rilievi avanzati dai colleghi intervenuti nella discussione generale sono senza dubbio fondati e giusti e noi possiamo benissimo tradurre queste nostre osservazioni in un ordine del giorno, ma non illudiamoci che esso in presenza dell'attuale legislazione, possa da solo risolvere i problemi che travagliano questo settore.

Infatti tutte le difficoltà derivano dal fatto che il parco ha una superficie di 62 mila ettari, di cui l'Ente parco ha in proprietà 2.335 ettari, in concessione 2.500 ettari e in privativa 3.600 ettari, per un totale quindi di soli 8.435 ettari su – ripeto – un'estensione totale di 62 mila ettari. Sarebbe quindi necessario che l'Ente parco ampliasse la sua quota di disponibilità diretta ed è anche vero che ciò è consentito dalla legge istitutiva del parco, ma in realtà tale facoltà è sempre stata disattesa.

Per quanto concerne il problema dell'indennizzo dei danni, a parte la considerazione che esso potrebbe essere pienamente risolto con il passaggio in proprietà all'Ente parco di tutto il territorio interessato, la realtà è che tali indennizzi non possono essere erogati dall'Ente parco, ragion per cui si pone evidente la necessità di una nuova normativa che preveda l'acquisto di altri terreni e il meccanismo per il pagamento degli indennizzi ai produttori danneggiati.

Non dimentichiamo inoltre che se questo problema è grave per le zone del Gran Paradiso lo è in misura molto maggiore per i terreni interessati al Parco Nazionale d'Abruzzo, ma convinciamoci che esso potrà essere risolto soltanto attraverso l'emanazione di norme nuove ed efficaci.

Non vi è dubbio comunque che, se è giusto che vi sia una spinta decisa nel senso di valorizzare sempre di più la zona del parco, è altrettanto giusto, se non di più, che a non pagare lo scotto di tali miglioramenti, che interessano (nel caso del Gran Paradiso) gli abitanti della opulenta Torino, siano i poveri abitanti delle ancor più povere vallate alpine.

STELLA. Non possiamo cercare di stornare 10 milioni da quei 112 per risolvere questo problema? Esiste di fatto un problema immediato, che ricorre tutti gli anni, per cui sarebbe logico attuare quanto da me proposto.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge e ritiene che le esigenze di funzionamento dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso richiedano un aumento del contributo annuo da parte dello Stato.

Circa la decorrenza, concordiamo con le modifiche proposte dal relatore e siamo d'accordo altresì su quanto suggerito dalla Com-

missione bilancio in ordine alla diminuzione del contributo a 112 milioni.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, in cui si prevedono di elevare a 75 milioni i contributi a carico della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, ritengo che da un punto di vista formale e procedurale occorra una preventiva analoga deliberazione da parte degli enti locali interessati, altrimenti non credo sia possibile legiferare in materia.

Tale osservazione è stata fatta dal Ministero dell'interno con una lettera che porta la data 8 giugno 1967, inviata ai ministeri competenti.

Circa l'articolo 2, vorrei che si approfondisse l'aspetto relativo all'idoneità della norma per garantire la copertura, in quanto si fa riferimento ad entrate non ancora acquisite.

Per tali motivi, vorrei pregare il relatore di coordinare le sue considerazioni e quelle da me espresse in un testo che le comprenda tutte.

PRESIDENTE. Prego anch'io l'onorevole relatore di voler predisporre un testo emendamento della proposta di legge, che tenga conto delle osservazioni svolte durante la discussione e delle indicazioni fornite dalla Commissione bilancio.

Discussione della proposta di legge Fracassi: Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo *(Urgenza)* (3931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo ».

L'onorevole Della Briotta riferendosi alla proposta di legge Curti Aurelio e Arnaud numero 2710, ha espresso parere favorevole anche per questo provvedimento sull'opportunità di concedere l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il Parco nazionale d'Abruzzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIORGI. Negli ultimi anni le popolazioni interessate ai parchi nazionali, particolarmente quelle del parco nazionale d'Abruzzo, hanno richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità di regolamentare questa importante materia. Il problema si è poi aggravato a causa di alcuni fatti scandalistici che i colleghi conoscono, in quanto se ne sono interessate la stampa, la radio e la televisione. Le conseguenze per le popolazioni, a seguito di ciò, sono diventate più gravi che in passato: il bosco non viene più tagliato, le costruzioni sono bloccate.

Il 3 dicembre 1964 la Commissione agricoltura decise di nominare un Comitato ristretto, che si trovò di fronte a due problemi: o approvare una legge-quadro valevole per tutto il territorio nazionale, oppure approvare una leggina per ogni parco, con riserve circa la istituzione di nuovi parchi, ad eccezione del parco silano di cui parleremo tra breve.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il 30 giugno 1965, in tale diversità di vedute, fu concesso ai parchi esistenti un aumento del contributo e la nostra parte politica votò favorevolmente.

Oggi siamo favorevoli all'aumento del contributo, ma dobbiamo avanzare alcuni rilievi.

In un convegno tenuto l'11 giugno 1967, presenti i sindaci e la popolazione interessata, di fronte alla drammaticità della situazione, furono avanzate alcune richieste. Innanzitutto è stata fatta presente l'opportunità dell'immediata redazione di un piano regolatore intercomunale che assicuri il rispetto dei valori paesistici, naturalistici e scientifici, che delimiti con rigore le zone da sottoporre a vincoli, per quanto si riferisce agli insediamenti turistici, anche ai fini di stimolare la più rapida ripresa dell'attività edilizia orientata – oltre che alla riparazione dei vecchi fabbricati esistenti e al completamento degli acquedotti e fognature – verso la creazione di impianti ricettivi che assicurino lo sviluppo del turismo, e più particolarmente di un turismo di massa sulla base dell'intervento delle partecipazioni statali ed anche degli enti mutualistici e previdenziali.

In secondo luogo sarebbe opportuno indennizzare le popolazioni per tutti i danni derivanti dall'esistenza del parco, con particolare riferimento ai danni provocati dagli orsi, e dai vincoli di natura forestale che creano gravi ripercussioni sui bilanci dissestati dei comuni.

Tale indennità deve corrispondere al principio secondo il quale un bene di natura nazionale – qual'è il Parco nazionale d'Abruzzo – deve essere sostenuto da tutta la nazione e non soltanto, com'è avvenuto finora, dalle popolazioni che hanno la sventura di abitarvi.

In terzo luogo sarebbero opportune la redazione e la realizzazione da parte dell'Ente di sviluppo agricolo e dei comuni interessati, di un piano zonale basato sulla bonifica, miglioramento e sviluppo dei pascoli, sulla costruzione di stalle e caseifici sociali e per tutti gli altri interventi necessari alla creazione di una moderna ed efficiente agricoltura di tipo agro-silvo-pastorale fondata su aziende dirette coltivatrici associate ed assistite sia sul piano tecnico che finanziario.

In quarto luogo si rende necessaria la democratizzazione della struttura dell'Ente parco con l'inclusione di tutti i sindaci o dei loro rappresentanti.

Desidero pertanto dichiarare che, pur essendo favorevole all'aumento del contributo dell'Ente parco, non ritengo che in tal maniera si possa risolvere alcuna delle questioni prospettate nell'ordine del giorno da me riportato.

FRACASSI. Desidero innanzitutto rivolgere il mio più vivo ringraziamento alla Commissione e all'onorevole Sottosegretario.

Quando si esaminò per la prima volta in Commissione la proposta di legge, ricordo che vi fu un'adesione generale nei confronti della proposta di aumentare il contributo annuo a favore del Parco nazionale d'Abruzzo. In quella sede, riferendomi a quanto detto dall'onorevole Giorgi, ci occupammo dell'opportunità di pervenire ad una legge-quadro che definisse il funzionamento e l'efficienza dei parchi nazionali esistenti nel nostro Paese. Fu nominato un Comitato ristretto, che lavorò per lunghi mesi, fino a quando il relatore Pucci Ernesto rinunciò all'incarico. Dopo pochi mesi l'onorevole Della Briotta fece una relazione su uno schema di legge-quadro da predisporre, relazione che merita la nostra considerazione e che soprattutto ci ha spinto a meditare.

Inizialmente nutrivo alcune perplessità su un semplice rifinanziamento per il parco d'Abruzzo anche se non posso condividere le eccezioni sollevate dall'onorevole Giorgi. Perché in passato l'onorevole Giorgi non ha mai sollevato queste obiezioni? Il finanziamento interno serve non soltanto, come sostenemmo nell'altra seduta, ad incrementare la fauna e la flora ma anche a provvedere all'attuazione di iniziative tendenti a sviluppare il turismo di queste zone.

Per quanto riguarda in particolare un'altra osservazione dell'onorevole Giorgi, e cioè che questo fondo non deve essere destinato ad agevolare chi dei parchi si serve come meta di passeggiate, io sono perfettamente d'accordo, tanto è vero che, non appena si è presentata la possibilità di disporre di un secondo stanziamento, io ho cercato di ottenerlo per fini ben diversi.

Detti fini sono espressi chiaramente nella relazione che accompagna la mia proposta di legge. In essa è detto testualmente a proposito dei fini del contributo: « ... capace di potenziare l'organizzazione, il funzionamento dell'Ente medesimo, di soddisfare le esigenze di incremento della fauna, della flora, delle speciali formazioni geologiche e della bellezza del paesaggio, di attuare iniziative tendenti a valorizzare il patrimonio scientifico e le prerogative del territorio... »; e più avanti, quale secondo fine: « ... necessità di offrire all'ente la possibilità di provvedere con i dovuti mezzi alla riparazione dei danni causati da calamità atmosferiche, di risarcire quelli annuali arrecati alle colture dagli orsi e dai camosci e di provvedere alla riparazione di altri danni in genere causati dai molteplici divieti ».

Circa la gravità della situazione di Pescasseroli, indicata indirettamente dall'onorevole Giorgi, sono perfettamente d'accordo e pertanto, visto che non è possibile affrontare prima dell'estate questa situazione, formulo una esplicita richiesta al Presidente, affinché subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari si faccia luogo alla discussione della relazione Della Briotta, in modo da poter decidere con cognizione di causa cosa si può fare per risolvere la situazione attuale. Si dovrà, ad esempio, stabilire tra l'altro lo spostamento della sede dell'ente parco da Roma a Pescasseroli e molte altre cose.

Nella nuova legge è inoltre per la prima volta prevista l'eliminazione di molti divieti, in modo da mettere in cantiere con decisione la soluzione di un'altro problema che colpisce in particolare le zone comprese nel comprensorio del parco nazionale d'Abruzzo, e cioè quello del mantenimento degli insediamenti umani. Si deve cioè dar modo ai comuni, che hanno come uniche fonti di sussistenza il turismo e l'agricoltura, di sopravvivere.

Concludendo quindi sono pienamente di accordo con l'impostazione del collega Giorgi e prego il Presidente di volerci permettere al più presto di riaffrontare il problema discutendo la relazione Della Briotta. Per parte mia sono anche disposto ad accettare modifiche al mio testo o anche di trasformarlo in un testo comune a più colleghi: io non agisco infatti per alcun interesse personale,

ma per quello degli abitanti delle zone interessate

PRESIDENTE. Posso assicurare che anche io auspico che alla ripresa dei lavori parlamentari sia possibile affrontare immediatamente il problema generale dei parchi e credo che dello stesso avviso sia anche il relatore. Non è infatti per sua colpa che non si è ancora affrontato questo argomento ma per una serie di ostacoli che abbiamo incontrato.

Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Fracassi che l'onorevole Pucci, precedente relatore, presentò una proposta al riguardo prima della rinunzia al mandato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Già nella relazione avevo formulato delle proposte, anche se non formalmente precisate. Credo infatti che il Parco d'Abruzzo debba essere dimensionato e che si debba introdurre una graduazione dei vincoli.

A proposito del Parco del Gran Paradiso ho prospettato l'esistenza di alcuni gravi problemi per i contadini interessati a quelle zone ed ora non posso che aggiungere che quegli stessi problemi si presentano in modo molto più accentuato per le genti del Parco Nazionale degli Abruzzi.

Va comunque sottolineato che, pur riconoscendo l'esistenza e l'importanza di tali problemi, noi oggi non possiamo far altro che fornire dei mezzi al parco nazionale d'Abruzzo.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che la Commissione bilancio, investita del parere sulla proposta di legge in discussione, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che l'indicazione di copertura formulata dall'articolo 2 della proposta di legge risulti limitata al solo anno finanziario corrente, nonchè adeguatamente specificata nei suoi termini di riferimento ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo far presente che è necessario provvedere ad una diversa formulazione dell'articolo 2. L'articolo 1 resterebbe invariato, salvo l'introduzione delle modifiche richieste dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Credo che questo aspetto debba essere chiarito perchè la formulazione del parere della Commissione bilancio si potrebbe prestare ad equivoci.

FRACASSI. Se non erro vi fu una discussione in argomento ed ogni dubbio fu chiarito.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo quindi interpretare con assoluta chiarezza che quel contributo si intende dato anche per successivi esercizi.

Vorrei pregare l'onorevole Relatore di predisporre un emendamento, in modo che il contributo sia garantito per il futuro.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che l'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge senatori Spezzano ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria *(Approvata dal Senato)* (1090); Buffone ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano *(Urgenza)* (1072).

DELLA BRIOTTA. Ho già dichiarato che, per quanto riguarda il parco Sila, non ho difficoltà a che la discussione dei provvedimenti che lo riguardano proceda finché possibile contemporaneamente a quella relativa alla legge-quadro sui parchi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rinviamo il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge: Mazzoni, Gitti, Pennacchini ed altri « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche ». (Testo unificato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato). (221-1211-1230-B).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . —

(*La Commissiona approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Beccastrini, Bo, Gitti, Ceruti Carlo, Beragnoli, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Fornale, Franzo, Imperiale, Loreti, Magno, Marras, Mengozzi, Giorgi, Biagioni Prearo, Rinaldi, Fracassi, Sedati, Mazzoni, Stella.

Disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Nuovo titolo) (3905).

Presenti	24
Votanti	19
Astenuti	5
Maggioranza	10
Voti favorevoli	19
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Avolio, Bignardi, Cavallari Nerino, Della Briotta, Fornale, Franzo, Gerbino, Imperiale, Loreti, Mengozzi, Buffone, Prearo, Radi, Rinaldi, Fracassi, Sedati, Stella, Truzzi.

Si sono astenuti:

Angelini Giuseppe, Bo, Magno, Marras, Giorgi.

È in congedo:

Pala.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO